

LINEE GUIDA ESAME FINALE DOTTORATI DI RICERCA XXXIII CICLO

Domanda di ammissione all'esame finale

1. Il XXXIII ciclo ha come data di conclusione naturale il 31 ottobre 2020.

Sono previste due scadenze per la presentazione delle domande di ammissione all'esame finale:

- 16 novembre 2020 per i dottorandi che hanno terminato il ciclo triennale di studi il 31 ottobre 2020 senza chiedere di usufruire della proroga del termine finale del corso;

- 21 dicembre 2020 per i dottorandi che hanno chiesto di beneficiare della proroga di due mesi del termine finale del corso di dottorato di ricerca (posticipato al 31 dicembre 2020).

Ciascun dottorando dovrà allegare alla domanda la scheda riassuntiva delle attività svolte durante il corso di dottorato, pubblicata nella pagina dei dottorati di ricerca del sito di Ateneo.

2. Il termine di conclusione del ciclo triennale di studi si intende differito automaticamente in caso di sospensioni della frequenza del corso o di subentri avvenuti in fase di immatricolazione.

In tal caso il calendario delle attività previste ai fini del conseguimento del titolo sarà rimodulato in base alla data di effettiva conclusione del ciclo triennale di studi.

Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame finale entro il termine di conclusione del ciclo triennale di studi.

Consegna della tesi

I dottorandi sottomettono al Collegio dei Docenti la versione definitiva della tesi, approvata dal tutor e corredata da una sintesi in italiano o in inglese, secondo le modalità ed entro il termine di consegna indicati dal Collegio stesso.

La tesi è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti

Giudizio del Collegio dei Docenti e ammissione alla valutazione

1. Il Collegio dei docenti, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data stabilita per la consegna delle tesi, valuta l'attività complessiva svolta dal dottorando nel triennio, che viene riassunta in una relazione ed esprime il proprio giudizio ai fini dell'ammissione della tesi alla valutazione dei *referee* indipendenti.

I valutatori (2 effettivi e un supplente) sono nominati con decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta del Collegio dei Docenti (fac-simile pubblicato nel sito) e possono svolgere tale funzione per più candidati.

Il Collegio dei Docenti, entro la stessa data, autorizza la richiesta del dottorando finalizzata al conseguimento del *label* di "*Doctor Europaeus*", impegnandosi a garantire il rispetto dei requisiti necessari per la certificazione aggiuntiva.

2. I dottorandi inviano ai valutatori esterni, tramite posta elettronica, in formato PDF, una copia della tesi in formato elettronico, accompagnata da una sintesi sia in lingua italiana che in inglese (abstract), e la scheda sulle attività svolte durante il corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

In alternativa la tesi e la scheda possono essere caricate su una pagina di *Google Drive* ad accesso riservato ai valutatori.

3. Il Collegio dei Docenti può decidere, con deliberazione motivata, per comprovate situazioni di carattere eccezionale o di forza maggiore che abbiano impedito al dottorando lo svolgimento della ricerca, di rimandare la valutazione concedendo allo stesso del tempo aggiuntivo, massimo di due mesi dalla data della delibera stessa, qualora la tesi presentata non sia idonea per l'invio ai valutatori.

Requisiti dei valutatori

1. Possono assumere la funzione di valutatori, ai sensi dell'art. 8, co. 6 del D.M. 45/2013, docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi

della Tuscia e alle istituzioni convenzionate che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. In ambito universitario l'attività di valutatore è consentita sia a professori che ai ricercatori.

2. I valutatori si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza/non divulgazione a protezione delle informazioni riservate che potrebbero essere contenute nella tesi.
3. I valutatori non sono retribuiti. Al termine della valutazione riceveranno, su richiesta, un'attestazione dell'attività svolta.

Tempi della valutazione

I valutatori hanno, di regola, 30 giorni di tempo per la valutazione.
L'eventuale sostituzione di un valutatore con il supplente avviene su richiesta del supervisore o del coordinatore.

Giudizio dei valutatori

1. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi, utilizzando la scheda predisposta dal Collegio dei Docenti (fac-smile pubblicato nel sito modificabile dal Collegio in base a esigenze specifiche del corso di dottorato).

I valutatori possono emettere 3 tipi di giudizio:

- approvazione completa della tesi: il candidato è ammesso all'esame finale;
- richiesta di *minor revision* che non comporta il rinvio dell'ammissione all'esame finale: il candidato è ammesso all'esame finale, ma la tesi richiede piccole correzioni. Non è prevista un'ulteriore valutazione esterna;
- richiesta di *major revision*: il candidato non è ammesso all'esame finale anche nel caso di richiesta di rinvio da parte di un solo valutatore.

Il dottorando dispone di un periodo massimo di 6 mesi (a partire dalla comunicazione del giudizio) per rivedere la tesi e rispondere alle richieste di integrazioni e/o correzioni. I valutatori provvederanno a formulare un nuovo giudizio.

In ogni caso, al termine dei sei mesi, il dottorando viene ammesso all'esame finale con un nuovo parere scritto dei valutatori, emesso in termini ragionevolmente brevi.

2. Presa visione delle valutazioni dei *referee*, il Collegio Docenti delibera l'ammissione dei dottorandi alla discussione pubblica o il rinvio dell'esame per un periodo non superiore a 6 mesi. Il Coordinatore del corso informa il dottorando sull'esito della deliberazione.

3. Il Coordinatore svolge funzioni di raccordo tra il dottorando e i valutatori anche nel caso di proposta di rinvio da parte di un solo valutatore.

E' possibile prevedere, su richiesta dei valutatori, un colloquio con il dottorando tramite videoconferenza, alla presenza del tutor.

Commissione esame finale – Composizione

1. La composizione e la nomina delle Commissioni per l'esame finale sono disciplinate dall'art. 18 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

Esse sono composte da docenti di ruolo, di cui almeno due professori. Due docenti di alta qualificazione devono appartenere ad altre Università, anche estere. Possono far parte delle commissioni anche ricercatori appartenenti ad Enti di ricerca accreditati.

Sono altresì nominati due componenti quali membri supplenti.

Tutti i membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche di riferimento del corso e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.

Non possono far parte della Commissione i supervisori e i valutatori dei dottorandi, nonché i docenti e gli esperti che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice di ammissione al medesimo corso di dottorato.

La Commissione è nominata con decreto del Rettore per l'intero ciclo. Nel caso di candidati che debbano posticipare l'esame finale, su indicazione dei Valutatori, la Commissione rimane la stessa.

Nel caso di dottorati comprendenti *curriculum* o aree di ricerca fortemente differenziate, o per i quali, comunque, la peculiarità degli argomenti trattati nelle tesi lo imponga, il Collegio dei docenti potrà proporre al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici.

Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo.

Le funzioni di Segretario sono espletate dal ricercatore con minore anzianità nel ruolo o, in assenza, dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, o in assenza, dal professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

2. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale e di convenzioni di co-tutela di tesi, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste dagli accordi stessi.

3. Alla Commissione vengono trasmessi i seguenti documenti dei candidati all'esame finale:

- la tesi di dottorato;
- il giudizio formulato dal Collegio dei Docenti;
- la scheda sulle attività svolte e sulle eventuali pubblicazioni svolte dal dottorando durante il ciclo di studi;
- il giudizio analitico dei valutatori (o quello dei *referee* ai fini del conseguimento della certificazione di "*Doctor Europaeus*").

In alternativa i suddetti documenti possono essere caricati su una pagina di *Google Drive* ad accesso riservato ai componenti della Commissione.

Deposito della tesi

Ciascun candidato dovrà consegnare all'Ufficio Offerta Formativa (via S. Maria in Gradi n. 4, primo piano - Tel. 0761.357961/12), almeno 10 giorni prima della data dell'esame finale:

- una copia della tesi in formato cartaceo;
- tre copie della tesi su CD non riscrivibile in formato PDF, con il testo, comprensivo del frontespizio, contenuto in un unico *file*. In un *file* a parte dovranno essere inseriti, nello stesso formato, l'*abstract* della tesi in italiano e in inglese. Ciascun CD dovrà essere contenuto in una custodia rigida recante un'etichetta adesiva con le indicazioni del cognome e nome del dottorando e del corso di dottorato, scritte in modo chiaro e leggibile;
- il frontespizio della tesi di dottorato, in forma cartacea, con firma in originale del Coordinatore del corso, del supervisore/relatore (denominato Direttore di tesi per quelle in co-tutela) e del dottorando;
- la dichiarazione di conformità della tesi con la quale si attesta che il supporto digitale della tesi e quello cartaceo sono identici;
- la dichiarazione di deposito tesi, sottoscritta dal dottorando.

La mancata consegna della tesi determinerà l'esclusione dall'esame finale.

Il candidato, ai fini della tutela e dello sfruttamento economico della proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un determinato periodo di tempo (embargo della tesi).

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la tutela di privativa industriale di alcune parti della tesi, il Collegio dei Docenti potrà autorizzare l'indisponibilità delle parti stesse.

Discussione della tesi

1. La data e il luogo della discussione vengono comunicati agli studenti di dottorato con un preavviso minimo di 20 giorni.

La discussione della tesi è pubblica. Su richiesta motivata di uno o più commissari, può avvenire in videoconferenza. Il candidato, il Presidente e il Segretario della Commissione devono essere in presenza.

2. L'esito dell'esame può essere:

- approvato
- respinto

La tesi è approvata o respinta con motivato giudizio collegiale, secondo le seguenti valutazioni: eccellente, ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.

In presenza di risultati di particolare rilievo scientifico la commissione, con voto unanime, può attribuire la lode (art. 8, co. 6, ultimo periodo, del D.M. n. 45/2013).

Il giudizio negativo comporta la decadenza dallo status di dottorando. Non sarà possibile discutere nuovamente la tesi.

3. La prova finale per il conseguimento del titolo si svolgerà in una o più sessioni secondo il seguente calendario:

Sessione	Periodo
Autunnale	entro dicembre 2020
Invernale	febbraio – marzo 2021
Primaverile	marzo – aprile 2021
Estiva	giugno – luglio 2021
Straordinaria	settembre – ottobre 2021

Sede dell'esame finale

1. Ai fini dell'espletamento della prova d'esame finale in presenza il Dipartimento di afferenza di ciascun corso dovrà adottare idonee misure organizzative nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza indicate nel documento di Ateneo "*Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*" e di quelle dettate dai provvedimenti del Governo italiano e dalla Regione Lazio ai fini del contenimento del contagio.

2. Le prove di ammissione potranno essere sostenute, tenuto conto dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in modalità telematica.

L'indirizzo di posta elettronica istituzionale del candidato sarà utilizzato dalla Commissione giudicatrice del concorso per invitare il candidato a far parte di un "gruppo" creato tramite la piattaforma *Google Meet* e permettergli così di svolgere la prova in modalità audio-video condivisa.

Le indicazioni operative saranno fornite ai candidati in prossimità della prova e comunque almeno tre giorni prima della stessa. I candidati sono tenuti a collegarsi nella giornata e nell'orario indicati per sostenerla in modalità audio-video condivisa tramite la piattaforma *Google Meet*, a installare su un proprio dispositivo il *software* della piattaforma indicata e a dotarsi di una *webcam* che ne consenta l'identificazione prima della prova.

Certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus*

L'attestazione di "*Doctor Europaeus*" è una certificazione aggiuntiva al titolo nazionale di Dottore di Ricerca. Non è un titolo accademico con valore sovranazionale, né un titolo conferito da istituzioni internazionali. Possono conseguirla gli studenti di dottorato della UE e dei Paesi EFTA.

Tale qualifica è rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del dottorando interessato e previa delibera del Collegio dei Docenti, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti stabiliti dalla *European University Association (EUA)*:

- a. le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere fatte da almeno due docenti appartenenti a due Università di due Paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui la tesi sarà discussa;
- b. la composizione della Commissione segue le regole dell'art. 18, ma almeno un membro della commissione giudicatrice deve appartenere ad un Paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
- c. parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del Paese in cui la tesi viene discussa;
- d. la ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita in parte durante un soggiorno di almeno tre mesi, anche non continuativi, in uno o più Paesi dell'Unione Europea.

Convenzioni di co-tutela di tesi

1. Gli accordi di cooperazione internazionale (es. co-tutele di tesi) possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e per la composizione della Commissione.

2. I dottorandi con co-tutele di tesi *incoming* seguono le regole dell'Università di prima immatricolazione o quelle stabilite nell'accordo di co-tutela se diverse.

I dottorandi con co-tutele di tesi *outgoing* seguono le regole di cui sopra o quelle stabilite nella convenzione di co-tutela se diverse. La tesi di dottorato verrà discussa in un'unica sede, eventualmente anche in modalità telematica.

La Commissione giudicatrice sarà composta, in misura paritaria, sulla base di quanto previsto nell'accordo di co-tutela.

Il calendario della prova d'esame sarà concordato dagli Atenei *partner*.

Conferimento del dottorato di ricerca

1. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito con decreto dal Rettore al termine del corso, dopo il superamento dell'esame finale.

2. Il diploma di Dottore di Ricerca e la certificazione di conseguimento del titolo di "*Doctor Europaeus*" saranno rilasciati dall'Ufficio Offerta Formativa.

Le modalità e le tempistiche per il ritiro del diploma saranno pubblicate nella pagina del sito di Ateneo dedicata ai dottorati di ricerca.

Per il rilascio dei succitati documenti, ai sensi della legislazione vigente, sono necessarie due marche da bollo da 16,00 euro ciascuna.

3. Oltre al diploma, su richiesta del dottorando, potrà essere rilasciato un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività formative e di ricerca svolte durante il ciclo triennale di studi.